

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-1934 del 19/04/2018                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in Comune di Castenaso (BO), Via Villanova 29/7 ed attività svolta in Comune Portomaggiore (FE), Via C. Eppi n. 10/A; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di SUPERMERCATO ALIMENTARE. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-1999 del 18/04/2018                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dirigente adottante         | PAOLA MAGRI                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Questo giorno diciannove APRILE 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc. 23749/2017/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA** con sede legale in Comune di Castenaso (BO), Via Villanova 29/7 ed attività svolta in Comune Portomaggiore (FE), Via C. Eppi n. 10/A; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **SUPERMERCATO ALIMENTARE**.

### LA RESPONSABILE

**VISTA** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al P.G. dell'Ente al n. 22323 in data 09/08/2017, trasmessa dall'Ufficio SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (Pratica Suap n. 492/2017) con nota P.G. n. 22536 del 11-08-2017, acquisita al Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2017/9338 del 16/08/2017, dalla Ditta **COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA** con sede legale in Comune di Castenaso (BO), Via Villanova 29/7 ed attività svolta in Comune Portomaggiore (FE), Via C. Eppi n. 10/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

**CONSIDERATO** che la ditta richiedente effettua l'attività di **SUPERMERCATO ALIMENTARE**;

**CONSIDERATO** che la suddetta istanza è stata richiesta dall'impresa per ottenere il titolo abilitativo per l'impatto acustico;

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", ed in particolare l'art. 6 il quale prevede che il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale dell'attività o dell'impianto presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del medesimo decreto in cui è contemplato che il termine

massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90/120 giorni, in quest'ultimo caso 150 giorni in caso di integrazioni;

**VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

**VISTA** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

**VISTA** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

**VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)";

**VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana";

**VISTE** le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

#### **VISTI**

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

#### **VISTE** altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

**CONSIDERATO** che che non nota di questa struttura Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2017/9932 del 31/08/2017 si è provveduto a comunicare alla ditta che l'istanza di AUA non risultava completa in quanto:

- relativamente alla matrice aria era stato indicato che la ditta era stata autorizzata alle emissioni in atmosfera in via generale per la quale veniva richiesto “il proseguimento senza modifiche” senza indicare con quale atto e per quale tipologia di attività fra quelle di cui alla DGR 1769/2010;
- per quanto attiene gli scarichi idrici non veniva fornita nessuna informazione sugli stessi, se non l'indicazione generica di un titolo abilitativo di Hera S.P.A. Prot. n. 27246 del 29/12/2015 del quale però non ne veniva fornita copia e non veniva fatta menzione della tipologia di scarichi derivanti dall'attività di pescheria, presente nel punto vendita.;

**VISTA** la risposta della ditta, acquisita al Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2017/483 del 15/01/2018, nella quale è stato dichiarato che nell'istanza di AUA la matrice aria è stata erroneamente compilata e l'attività in oggetto ricade tra quelle “Scarsamente rilevanti” come da art. 272 comma 1 del DLgs 152/06, in particolare ricade al punto e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie dell' Allegato IV, Parte I che non necessita di autorizzazione e, per quanto riguarda gli scarichi idrici, la ristrutturazione ha comportato la sola modifica del layout interno del supermercato, mantenendo inalterati il numero e la posizione dei servizi igienici e per quanto attiene i reparti del supermercato, viene mantenuta la presenza della pescheria (già presente) e viene eliminata la macelleria;

**CONSIDERATO** che con successiva nota di questa struttura Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2018/1294 del 01/02/2018 si è provveduto a formulare ad HERA S.p.A. ed al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una richiesta di chiarimenti in merito agli scarichi in fognatura in quanto, vista la presenza nel supermercato alimentare di un reparto di pescheria che comporta che gli scarichi idrici dell'attività non siano provenienti

esclusivamente dai servizi igienici, si è chiesto di specificare se i suddetti scarichi in pubblica fognatura siano da considerarsi scarichi domestici o assimilati, sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., oppure se necessitino di autorizzazione, in quanto trattasi di acque reflue industriali;

**PRESO ATTO** che HERA S.p.A. Direzione Acqua con nota Prot. n. 25241 del 12 marzo 2018 ha specificato che gli scarichi di acque reflue provenienti dai servizi igienici e dal reparto di pescheria del supermercato alimentare, vista la normativa vigente (Dlgs. 152/06 art. 101 comma 7, DPR n. 227/2011 art. 2 comma 2, DGR n. 1053/03 punto 2.2, Regolamento SII Ato 6 – Parte II art. 6), sono da considerarsi costituiti da acque reflue domestiche;

**VISTO** il parere del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in merito agli scarichi in pubblica fognatura per il reparto pescheria, trasmesso dall'Ufficio SUAP della Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota P.G. n. 8778.11-04-2018, acquisita al Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2018/4347 del 11/04/2018 nel quale, vista la nota di HERA Spa nella quale vengono classificati gli scarichi della tipologia di attività in oggetto come acque reflue domestiche, è stato ritenuto che trattasi di scarichi domestici, sempre ammessi in pubblica fognatura;

**RICHIAMATO** il parere favorevole, con prescrizioni, del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie riguardante la valutazione previsionale di impatto acustico, trasmesso dall'Ufficio SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (Pratica Suap n. 492/2017) con nota P.G. n. 22536 del 11-08-2017 assunta al P.G. di ARPAE in data 16/08/2017 con il n. PGFE/2017/9338;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**DATO ATTO** che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

**DATO ATTO** che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara,

con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

**DATO ATTO** che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

### A D O T T A

L’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie alla ditta **COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Castenaso (BO), Via Villanova 29/7 ed attività svolta in Comune Portomaggiore (FE), Via C. Eppi n. 10/A, Codice Fiscale e Partita Iva n. 03503411203, per l’esercizio dell’attività di **SUPERMERCATO ALIMENTARE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                          | Ente Competente |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rumore                         | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11 | Comune          |

2. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **B) IMPATTO ACUSTICO**

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- L’introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell’attuale organizzazione dell’attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;

- Entro 45 gg dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere predisposta una relazione di misura con tutti gli impianti accesi (in base alla configurazione presente al termine della ristrutturazione, riposizionati macchine ed impianti conseguentemente al nuovo lay-out dell'area vendite), atta a confermare le valutazioni di tipo previsionali presentate e quindi il rispetto dei limiti di legge;
- La documentazione sopra indicata, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, dovrà essere inviata al SUAP dell'Unione Valli e Delizie entro 60 dal rilascio della presente autorizzazione, per le valutazioni di competenza.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**